

## REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Ercole Aprile

- Presidente

N. sent. sez. 1366

Anna Criscupio

- Relatore

CC -07/10/2025

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

N.R.G. 30523/2025

Pietro Silvestri

Debora Tripiccione

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricarsa proposto da

i, nata in Polonia il

avverso la sentenza del 05/09/2025 della Corte di appello di Firenze

letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procura ore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

# RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria francese di destinataria di mandate di arresto europeo emesso dal Tribunale di Parigi il 15 luglio 2025 in forzi di sentenza di condanna esecutiva, benché non definitiva, alla pena di 3 ann di reclusione per i reati di truffa e falso, ritenuta la completezza del mandati di arresto, sussistente il requisito della doppia incriminazione ed assenti le cause ostative di cui agli artt. 18 e 18 bis i. n. 69/05, non ritenendo provato il radicamento in Italia della persona richiesta.

- 2.1. violazione dell'art. 18 b/s l. n. 69/05 ed omessa valutazione del radicamento della ricorrente, che risiede stabilmente in Italia dal 2018-2019 e dal 2024 in :

  ove vive in un immobile acquistato nel 2013, ristrutturato e attualmente di proprietà del figlio in forza di contratto del 2023; è integrata nella società italiana e non ha più alcun legame con la Franca. La valutazione di tali elementi avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a rinutare la consegna ai sensi dell'art. 18 b/s, comma 2, lett. b) l. 69/05;
- 2.2. erronea applicazione dell'art. 19, comma 2, 1. n.69/05 e oriessa applicazione della disciplina che in presenza di sentenza non definitiva, come nel caso di specie, subordina la consegna alla garanzia del rinvio in Italia dei consegnando radicato per l'esecuzione della pena. Evidenzia che la sentenza del Tribunale di Parigi non è definitiva, essendo pendente l'appello proposto il 15 luglio 2025, e, poiche la ricorrente è radicata in Italia da cinque anti, la consegna doveva essere subordinata al rinvio in Italia per l'esecuzione della pena, risultando altrimenti violati i principi costituzionali di reinserimento siciale e la finalità rieducativa della pena;
- 2.3. vizio di motivazione e travisamento della sentenza francese, atteso che, diversamente da quanto affermato in sentenza, la sentenza francese di atto che la ricorrente non lavora in Francia dal 2016; che l'unico immobile possiduto a Parigi è stato venduto all'asta nei 2020 e il ricavato è stato destinaco al creditore ipotecario ed al risarcimento del danno;
- 2.4. violazione dell'art. 1, comma 3, 1, 69/05 per avere la Corte di appello correttamente affermato che la sentenza è esecutiva, ma non definitiva, senza però bilanciare tale dato con le disposizioni di cui agli artt. 18 bis e 19 l.cit. applicabili nel caso di specie;
- vizio di motivazione e apparenza della stessa per omessa considerazione della documentazione prodotta e delle prove, attestanti la stabile e continuativa presenza ultraquinquennale in Italia della ricorrente;
- 2,6. interesse della ricorrente a scontare la pena in Italia per il reinserimento e l'integrazione, che giustifica il rifiuto della consegna.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

 Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non dedicibili nonché reiterativi e manifestamente infondati.

Il ricorso ripropone la questione del radicamento della ricorrente e lella completezza della documentazione offerta in contrapposizione alla valutazio e di insufficienza e inidoneità espressa dalla Corte di appello, trascurando l'ampia e

9

lineare motivazione resa, ingiustificatamente tacciata di apparenza, e la corretta interpretazione degli artt. 18 b/s e 19, comma 2, 1, n. 69/05.

Va ribadito che in tema di mandato di arresto europeo sono inammissi bili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto richies o nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di egge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 fe braio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sezi 6, n. 41074 del 10/11/2021, i. v. 282260).

Con varie declinazioni i motivi di ricorso- primo, secondo, terzo e quinto- si concentrano sui tema del radicamento della ricorrente, adducendo circosta ize di fatto, già valutate dal giudici di merito con giudizio che si sottrae a censure per coerenza e completezza, specie alla luce dell'integrazione probatoria disposta proprio al fine di acquisire riscontri della prospettazione difensiva, invece, mancanti. All'analitica disamina della documentazione prodotta, il ricorso contrappone l'affermazione di idoneità delle prove offerte, invero, ritenute i onee a provare una mera frequentazione di no, ma nor una residenza stabile della ricorrente.

Risulta, infatti, incensurabile la ritenuta inidoneità del dato formale della residenza anagrafica acquisita dalla ricorrente nel 2024 con rilascio della carta di identità nel novembre di quell'anno in mancanza di produzione, pur rici lesta dalla Corte di appello, dei certificato storico di residenza, esso al reputato i oneo a provarne la stabilità da almeno un quinquennio.

La Corte territoriale ha esaminato ogni documento prodotto dalla ditesa e ha giustificato con argomentazione specifica il giudizio di inidoneità escresso (pag. 2 della sentenza impugnata) in ragione della genericità dei dati ogge tivi e dichiarativi offerti, in particolare, all'esito degli accertamenti delegati alla l'olizia locale di lità Mc "" (pag.3).

Neppure è ravvisabile il dedotto travisamento della sentenza francese, avendo la Corte di appello coerentemente rilevato dal contenuto della sen enza che la ricorrente viveva, favorava ed operava in Francia dove ha commesso i reati nell'arco di otto anni, sino al 2016, avendo li il proprio centro di interessi e la residenza principale, essendo l'abitazione italiana solo una abitazione secondaria.

 Corretto è, inoltre, il riferimento all'orientamento di questa Corti che esclude l'opponibilità dei rifluto facoltativo della consegna della persona stabilmente residente in presenza di una sentenza esecutiva, ma non defiritiva,

y

essendo l'esecuzione della pena nello Stato richiesto subordinata alla defiritività della sentenza di condanna

Questa Corte ha, Infatti, da tempo ritenuto legittima l'emissione di un mandato di arresto europeo sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione qua iro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rillevo alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del siste na di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'Unione europea (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, ..., Rv. 248689 e, da ultimo, Sez. 6, n. 23117 del 18/06/201 (Control dell'Unione europea (Sez. 6) del 18/06/201 (Control dell'Unione europea (Sez. 6) n. 23117 del 18/06/201 (Control dell'Unione europea (Sez. 6) n. 23117 del 18/06/201 (Control dell'Unione europea (Sez. 6) n. 23117 del 18/06/201 (Control dell'Unione europea ella dell'unionità giudiziaria francese sulla base di una sentenza di primo grado, appellata, ma già esecutiva secondo l'ordinamento processuale di quello Stato).

Tuttavia, nel caso di specie è assorbente la mancanza di prova del radicamento della ricorrente.

3.Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibili con conseguente condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processurii e ai versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativa nente determinata in tremila euro.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Cosi deciso, 7 ottobre 2025

Il consigliere estensore

Anna Criscuolo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0.8 OTT 2025

PONTION ARIO GIL DIZIARIO

Il Presidente Ercole Aprile